

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 49, 51 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,²

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina, per quanto concerne il mercato del bestiame da macello e della carne, la classificazione della qualità, i mercati pubblici, i provvedimenti volti a sgravare il mercato, l'importazione nel quadro di contingenti doganali e la delega di compiti.

² La presente ordinanza si applica agli animali da macello delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, alle loro carni, alle carni di pollame e alle frattaglie delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011³ sulle importazioni agricole.⁴

Capitolo 2: Classificazione della qualità

Art. 2 Classificazione della qualità

¹ Tutti gli animali vivi delle specie bovina e ovina offerti sui mercati pubblici sorvegliati e tutti gli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina sono sottoposti alla classificazione della qualità sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.

² Sono eccettuati dal capoverso 1:

RU **2003** 5473

¹ RS **910.1**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3977).

³ RS **916.01**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5447).

- a. le macellazioni domestiche;
- b. le macellazioni per il consumo proprio privato;
- c. gli animali macellati della specie suina nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue;
- d. gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina macellati nei macelli con meno di 1200 unità di macellazione annue, per le quali il fornitore rinuncia a una classificazione della qualità;
- e.⁵ le macellazioni eseguite su mandato dei produttori in vista della commercializzazione diretta.
- f.⁶ ...

Art. 3 Classificazione neutrale della qualità

¹ Nei macelli seguenti l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali macellati conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a:

- a. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nei macelli in cui sono macellate annualmente oltre 1200 unità di macellazione;
- b. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nei macelli:
 - 1. in cui sono macellate annualmente tra le 800 e le 1200 unità di macellazione e
 - 2. che sono il solo macello in cui viene effettuata una classificazione neutrale della qualità all'interno di un Cantone o di una regione di medie dimensioni;
- c. per i capretti macellati, nei macelli:
 - 1. in cui sono macellati annualmente oltre 100 capretti e
 - 2. che per un periodo limitato in cui vi è una forte offerta interna chiedono che l'organizzazione incaricata effettui una classificazione neutrale della qualità.⁷

² Per unità di macellazione si intendono 1 vacca, 1 manzo, 2 vitelli, 1 cavallo, 1 puledro, 5 maiali, 10 pecore, 10 capre, 20 suinetti, 20 agnelli e 20 capretti.

³ I macelli riportano l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati alla banca dati centrale conformemente all'articolo 15a capoverso 1 della legge del

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5447). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2013** 3977).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5447). Abrogata dal n. I dell'O del 6 nov. 2013, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU **2013** 3977).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6427).

1° luglio 1966⁸ sulle epizootie. I risultati della classificazione della qualità degli animali della specie equina non devono essere trasmessi.⁹

⁴ Il fornitore e l'acquirente possono contestare l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l'organizzazione incaricata conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a. Per gli animali della specie suina la contestazione deve avvenire entro 6 ore, per gli animali delle altre specie entro 24 ore dalla macellazione. Le carcasse interessate rimangono bloccate nel macello, intere, fino a quando la procedura relativa alla contestazione non è conclusa.¹⁰

⁵ Sui mercati pubblici sorvegliati l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali vivi della specie bovina e ovina conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a.¹¹

Art. 4 Criteri per la classificazione della qualità

¹ I criteri per la classificazione della qualità di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina sono costituiti dall'età, dalla carnosità e dal tessuto grasso. Possono essere presi in considerazione anche criteri scientificamente riconosciuti della qualità della carne e del grasso.

² Il criterio per la classificazione della qualità di animali macellati della specie suina è costituito dalla carnosità. Possono essere presi in considerazione anche criteri scientificamente riconosciuti della qualità della carne e del grasso.

Art. 5 Sistemi di valutazione e di classificazione

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) disciplina, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, i sistemi di valutazione e di classificazione.¹²

² L'UFAG¹³ definisce gli apparecchi tecnici per la classificazione della qualità di animali macellati della specie suina nonché la loro applicazione e il loro controllo.

³ Le spese d'investimento e d'esercizio degli apparecchi tecnici sono sostenute dai macelli.

⁸ RS 916.40

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977).

¹³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 3: Mercati pubblici

Art. 6¹⁴ Designazione

¹ L'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d'età e per gli animali della specie ovina. La designazione avviene d'intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell'UFAG.¹⁵

² Quali mercati pubblici possono essere designati soltanto i mercati sui quali, tra il 1° luglio e il 30 giugno precedente il rispettivo anno civile, sono stati portati mediamente almeno 50 animali per essere venduti all'asta conformemente all'articolo 7 capoverso 2.

³ Possono essere designati anche due mercati che, sommati, raggiungono le dimensioni minime previste al capoverso 2, se hanno avuto luogo nella stessa regione e durante la stessa mezza giornata e se sono stati sorvegliati dagli stessi impiegati dell'organizzazione incaricata.

⁴ Le esigenze di cui al capoverso 2 sono applicabili ai nuovi mercati soltanto a partire dal terzo anno civile.

⁵ L'organizzazione incaricata allestisce, prima dell'inizio dell'anno civile, un programma annuale in cui figurano i mercati pubblici designati. Tale programma indica in particolare le piazze e i giorni dei singoli mercati nonché le categorie di animali che possono essere portate sul mercato.

Art. 7 Esecuzione e sorveglianza

¹ L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati.

² Gli animali portati sul mercato pubblico devono essere venduti all'asta mediante appello pubblico.¹⁶

Art. 8 Contributi d'infrastruttura nella regione di montagna

¹ Per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nella regione di montagna sono versati contributi nel quadro dei crediti stanziati, sempreché si tratti di provvedimenti collettivi.

² Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁷ concernente il

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2013 3977).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

¹⁷ RS 912.1

catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell'anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna.¹⁸

³ Il contributo ammonta al 50 per cento delle spese computabili, ma al massimo a 50 000 franchi per progetto.

⁴ Sono computabili le spese seguenti:

- a. spese d'acquisto e d'installazione, comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale;
- b. spese di progettazione e di direzione dei lavori.

⁵ Non sono considerate spese computabili in particolare:

- a. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti;
- b. le spese d'esercizio e di manutenzione;
- c. le spese di un eventuale acquisto di terreni.

Art. 9 Domande per l'ottenimento di contributi d'infrastruttura

¹ Le domande per l'ottenimento di contributi d'infrastruttura devono essere presentate al Cantone. La domanda deve essere corredata in particolare di una stima dei costi. Per i progetti che necessitano di una licenza di costruzione, si devono inoltre presentare:

- a. i piani di costruzione;
- b. la licenza di costruzione passata in giudicato; e
- c. la prova dell'avvenuta pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale conformemente agli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 1966¹⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio.

² Il Cantone esamina la domanda e, unitamente alla sua proposta, la inoltra per decisione all'UFAG. La proposta deve essere corredata di eventuali condizioni e oneri imposti dal Cantone.

³ L'UFAG si pronuncia in merito alla domanda e garantisce ai richiedenti il contributo mediante decisione. Esso versa il 50 per cento del contributo, sulla base della stima dei costi, dopo l'inizio dei lavori e l'importo rimanente, sulla base del conteggio definitivo, alla conclusione del progetto.

⁴ Gli acquisti possono essere effettuati soltanto dopo che i contributi sono divenuti oggetto di una decisione passata in giudicato. L'UFAG può autorizzare un acquisto

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

¹⁹ RS 451

anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione implicherebbe gravi svantaggi. Una simile autorizzazione non dà tuttavia diritto a contributi.

Capitolo 4: Provvedimenti volti a sgravare il mercato

Art. 10 Adozione di provvedimenti volti a sgravare il mercato

¹ In caso d'offerta eccedentaria o di altre eccedenze temporanee, l'organizzazione incaricata dei compiti definiti nell'articolo 26 capoverso 1 lettere b e c può:

- a. decidere ed eseguire lo sgombero dei mercati pubblici sorvegliati;
- b. decidere e organizzare azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

² Sentite le cerchie interessate, l'organizzazione incaricata stabilisce il momento, il tipo e la portata dei provvedimenti volti a sgravare il mercato e, nel quadro dei crediti stanziati, l'importo dei contributi per le azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

³ I provvedimenti stagionali volti a sgravare il mercato possono essere adottati, per ciascuna categoria di animali, per una durata massima di sei mesi all'anno.

Art. 11 Sgombero del mercato

¹ I titolari di quote del contingente secondo l'articolo 21 soggiacciono all'obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati.²⁰

² Le quote di sgombero del mercato sono assegnate in percentuali agli assoggettati al ritiro contemporaneamente all'assegnazione delle quote del contingente²¹ secondo l'articolo 21 capoverso 2.

³ L'organizzazione incaricata, applicando i prezzi usuali di mercato da essa rilevati, assegna agli assoggettati al ritiro gli animali da ritirare.

Art. 12 Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato

¹ L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.²²

² L'importo della garanzia è determinato sulla base dell'entità della quota del contingente e non deve superare i 300 000 franchi.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977).

²¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977).

Art. 13 Azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto

¹ In caso di azioni d'immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi.

² I contributi d'immagazzinamento sono determinati sulla base della perdita di qualità e di peso nonché dei costi d'immagazzinamento e non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento dell'immagazzinamento.

³ In caso di azioni di vendita a prezzo ridotto, le cosce di bestiame grosso da macello per la produzione di carne secca, le cosce di maiale per la produzione di prosciutto crudo e la carne da banco per la lavorazione possono essere vendute a prezzo ridotto mediante contributi.

⁴ I contributi di vendita a prezzo ridotto non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento della vendita a prezzo ridotto.

⁵ L'organizzazione incaricata allestisce i documenti contabili dell'UFAG e glieli trasmette.

⁶ L'UFAG versa i contributi.

Capitolo 5: Importazione**Sezione 1: Ripartizione dei contingenti doganali****Art. 14** Contingente doganale n. 5 «carne rossa»

¹ Il contingente doganale n. 5 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP):

- a. CP n. 5.1: carne secca essiccata all'aria;
- b. CP n. 5.2: conserve di carne di manzo;
- c. CP n. 5.3: carne kasher di animali della specie bovina;
- d. CP n. 5.4: carne kasher di animali della specie ovina;
- e. CP n. 5.5: carne halal di animali della specie bovina;
- f. CP n. 5.6: carne halal di animali della specie ovina;
- g. CP n. 5.7: altro.

² Il contingente doganale parziale «altro» comprende le seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC):

- a. CC n. 5.71: carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati;
- b. CC n. 5.72: muscoli di manzo preparati; per muscoli di manzo preparati si intendono le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci) preparati;
- c. CC n. 5.73: carne e frattaglie di animali della specie equina;
- d. CC n. 5.74: carne e frattaglie di animali della specie ovina;

- e. CC n. 5.75: carne e frattaglie di animali della specie caprina;
- f. CC n. 5.76: frattaglie di animali della specie suina;
- g. CC n. 5.77: pâté, terrine, granulato di carne e frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatina.²³

Art. 15 Contingente doganale n. 6 «carne bianca»

¹ Il contingente doganale n. 6 «carne bianca» (prodotto prevalentemente sulla base di foraggio concentrato) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP):

- a. CP n. 6.1: prosciutto crudo essiccato all'aria;
- b. CP n. 6.2: prosciutto in scatola e cotto;
- c. CP n. 6.3: insaccati;
- d. CP n. 6.4: altro.

² Il contingente doganale «altro» è ripartito nelle seguenti categorie di carne e di prodotti carnei (CC):

- a. CC n. 6.41: carne di maiale in mezzene;
- b. CC n. 6.42: carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame;
- c. CC n. 6.43: pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse.

Art. 16 Ripartizione delle categorie di carne e di prodotti carnei nonché determinazione dei quantitativi d'importazione

¹ L'UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, a mezzo di decisione formale i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenute; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26. Nella determinazione dei pezzi di carne, per lombi importati si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti.

² Sono eccettuate dal capoverso 1 le categorie di carne e di prodotti carnei 5.77 e 6.43.

³ Per periodo d'importazione s'intende:

- a.²⁴ quattro settimane, per la carne di animali della specie bovina, nonché la carne di maiale in mezzene;
- b. il trimestre, per la carne di animali delle specie ovina, caprina ed equina, la carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame,

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 3977).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2539).

nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina;

- c. l'anno civile, per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei.

⁴ In casi motivati, l'UFAG può:

- a. stabilire un periodo d'importazione più breve o più lungo;
- b. stabilire un secondo quantitativo d'importazione per la carne e le frattaglie definite nel capoverso 3 lettera b.

^{4bis} I periodi d'importazione di cui ai capoversi 3 e 4 non devono sovrapporsi né superare l'anno civile.²⁵

⁵ Si è in presenza di casi motivati ai sensi del capoverso 4 quando le cerchie interessate sottopongono all'UFAG proposte decise con una maggioranza di due terzi tanto a livello di produzione quanto a livello di lavorazione e commercio.

⁶ In caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, l'UFAG può, in via eccezionale, prorogare adeguatamente il periodo d'importazione per le quote del contingente assegnate e pagate. La domanda deve essere presentata all'UFAG prima della scadenza del periodo d'importazione.

Art. 16a²⁶ Trasferimento di quote del contingente non utilizzate

L'UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire sul successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile quantitativi non utilizzati di quote del contingente di una categoria di carne messe all'asta e pagate, qualora:

- a. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg e costituisca al massimo il 5 per cento delle quote del contingente assegnate e trasferite per essere utilizzate; e
- b. la domanda pervenga all'UFAG prima della scadenza del periodo d'importazione.

Sezione 2: Assegnazione delle quote del contingente sulla base di una vendita all'asta

Art. 17 Vendita all'asta

¹ I contingenti doganali parziali 5.1–5.6, 6.1–6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.²⁷

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2539).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5447).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 3977).

² I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue:

- a. i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento;
- b. i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.²⁸

³ Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71–5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando.

Art. 18²⁹ Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente di carne kasher

¹ Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:

- a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o
- b. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne kasher riconosciuto.

² L'UFAG riconosce i punti di vendita se essi:

- a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico;
- b. fanno in modo che l'indicazione «kasher» o «carne kasher» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località.

³ Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri.

⁴ Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta, se:

- a. partecipano all'asta più di un avente diritto a quote del contingente³⁰; e
- b. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta.³¹

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 3977).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2539).

³⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3977). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³¹ Introdotto dal n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 3559).

⁵ Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all'asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.³²

Art. 18^a³³ Condizioni e disposizioni particolari per l'assegnazione delle quote del contingente di carne halal

¹ Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:

- a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne halal riconosciuti; o
- b. a commercializzare la carne da importare esclusivamente in un proprio punto di vendita di carne halal riconosciuto.

² L'UFAG riconosce i punti di vendita se essi:

- a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico;
- b. fanno in modo che l'indicazione «halal» o «carne halal» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località.

³ Il periodo di contingentamento è suddiviso in quattro periodi di importazione, corrispondenti ai trimestri.

⁴ Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta, se:

- a. partecipano all'asta più di un avente diritto a quote del contingente; e
- b. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta.³⁴

⁵ Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all'asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.³⁵

Art. 19 Termine di pagamento

¹ L'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio zero è consentita soltanto dopo che è stato pagato l'intero prezzo di aggiudicazione.

³² Introdotto dal n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 3559).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU **2006** 2539).

³⁴ Introdotto dal n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 3559).

³⁵ Introdotto dal n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 3559).

² Sono escluse dalla disposizione del capoverso 1 le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e le quote del contingente dei contingenti doganali 101, 102 e 301 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002³⁶ sul libero scambio.³⁷ In questi casi, l'importazione all'ADC o all'aliquota di dazio zero è consentita solo se:

- a. il primo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione del primo terzo della quota del contingente assegnato;
- b. il secondo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione del secondo terzo della quota del contingente assegnato; e
- c. l'ultimo terzo del prezzo di aggiudicazione è stato pagato prima dell'importazione dell'ultimo terzo della quota del contingente assegnato.

³ Fatti salvi i capoversi 1 e 2, il termine di pagamento è di:

- a. per le quote del contingente assegnate per la durata del periodo di contingentamento e per le quote del contingente dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul libero scambio: 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data di rilascio della decisione;
- b. per le altre quote del contingente: 30 giorni dalla data di rilascio della decisione.³⁸

⁴ ...³⁹

Art. 20 Garanzia

¹ Chiunque fa pervenire all'UFAG una garanzia bancaria o un'altra garanzia ammessa dall'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006⁴⁰ sulle finanze della Confederazione prima dell'importazione all'ADC o all'aliquota di dazio zero, può essere esentato dalle disposizioni dell'articolo 19 capoversi 1 e 2.⁴¹

² La garanzia corrisponde a un sesto delle fatture complessive per le quote di contingente di carne messe all'asta nel secondo anno civile precedente il rispettivo periodo di contingentamento.⁴²

³⁶ [RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 all. n. 3 2901 2995 all. 4 n. II 8 4659 II, 2007 1469 all. 4 n. 22 2273 3417 II. RU 2008 3519 art. 7]. Vedi ora l'O sul libero scambio I del 18 giu. 2008 (RS 632.421.0).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. III cpv. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3417).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2539). Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2539).

⁴⁰ RS 611.01

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6427).

⁴² Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 3559).

³ Per le persone che nel secondo anno precedente il corrispondente periodo di contingentamento non avevano diritto a quote del contingente, la garanzia corrisponde alla media del prezzo di aggiudicazione determinante del corrispondente periodo di contingentamento. Il prezzo di aggiudicazione determinante corrisponde al totale dei prezzi di aggiudicazione fissati nelle decisioni.⁴³

⁴ L'UFAG determina in una decisione formale l'ammontare della garanzia.

Sezione 3:⁴⁴

Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati

Art. 21 Assegnazione in base al numero di animali acquistati all'asta

¹ Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74 sono assegnate nella misura del 10 per cento in base al numero di animali acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati.

² L'UFAG assegna le quote del contingente secondo la quota sul numero totale di animali acquistati all'asta fatti valere in modo legittimo. Le quote sono assegnate in percentuale. Per l'assegnazione è necessario un permesso generale d'importazione (PGI) secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴⁵ sulle importazioni agricole.

³ Per periodo di calcolo s'intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giugno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.

Art. 22 Computabilità degli animali acquistati all'asta

¹ Sono computabili:

- a. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.71: gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d'età acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati;
- b. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74: gli animali della specie ovina acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati.

² Un animale può essere fatto valere una sola volta come acquistato all'asta.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 3977).

⁴⁵ RS 916.01

Art. 23 Domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta

Le domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta devono essere presentate all'UFAG, utilizzando l'apposito modulo, entro il 15 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Sezione 3a: Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati⁴⁶

Art. 24⁴⁷ Assegnazione in base al numero di animali macellati

¹ Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71–5.75 sono assegnate nella misura del 40 per cento in base al numero di animali macellati secondo l'articolo 24a.

² L'avente diritto a quote del contingente è il macello secondo l'articolo 6 lettera o numero 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴⁸ sulle epizootie.

³ Il macello può cedere il suo diritto a detentori di animali secondo l'articolo 11a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁹ sulla terminologia agricola, ad aziende che commerciano bestiame nonché ad aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne.

⁴ Per l'assegnazione delle quote del contingente gli animali macellati sono computati soltanto se al momento della notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello ha indicato il suo numero BDTA o il numero BDTA del beneficiario della cessione.

⁵ L'UFAG assegna le quote del contingente secondo la quota sul numero totale di animali macellati fatti valere in modo legittimo. Le quote sono assegnate in percentuale. Per l'assegnazione è necessario un PGI.

⁶ Per periodo di calcolo s'intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giugno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.

⁷ Per il calcolo delle quote del contingente sono determinanti le informazioni contenute nella banca dati sul traffico di animali il 31 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento e i numeri BDTA registrati a tale data.

⁴⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3977).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 3977).

⁴⁸ RS **916.401**

⁴⁹ RS **910.91**

Art. 24a⁵⁰ Animali macellati

Per le categorie di carne e di prodotti carnei 5.71–5.75 vale il numero di animali macellati della rispettiva specie animale secondo l'articolo 14 capoverso 2.

Art. 24b⁵¹ Domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati

¹ Nella domanda per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati vanno indicati il numero di PGI e il numero BDTA di cui all'articolo 2 lettera e rispettivamente all'articolo 21 capoverso 5 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁵².

² Le domande devono essere presentate mediante il portale Internet Agate entro il 31 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Sezione 4: Rinuncia alla ripartizione**Art. 25**

¹ La ripartizione delle quote del contingente per i seguenti prodotti dei contingenti doganali n. 05 e 06 non è disciplinata:

- a. pâté e terrine delle voci di tariffa 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011;
- b. granulato di carne, farina, polvere e simili delle voci di tariffa 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.⁵³

² La ripartizione delle frattaglie alimentari per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 e ex 0206.4991) del CP n. 5.7 non è disciplinata. Le importazioni sottostanno alle disposizioni dell'articolo 14 della legge del 18 marzo 2005⁵⁴ sulle dogane.⁵⁵

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 3977).

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3977).

⁵² RS **916.404.1**

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3977).

⁵⁴ RS **631.0**

⁵⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6427).

Sezione 5:⁵⁶ Carne bovina di alta qualità

Art. 25a

¹ La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell'ambito del contingente doganale parziale n. 5.711 se, durante la procedura d'imposizione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005⁵⁷ sulle dogane esibisce un certificato all'ufficio doganale.

² Il certificato deve:

- a. attestare che si tratta di High Quality Beef secondo i criteri definiti nel numero 5 degli obblighi assunti dalla Svizzera il 12 aprile 1979⁵⁸ in materia d'importazione di carne bovina;
- b. corrispondere al formulario di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008⁵⁹, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (nuova versione);
- c. essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese; e
- d. essere firmato dalla competente autorità del Paese fornitore e munito di un timbro ufficiale.

³ L'ufficio doganale controlla il certificato.

Capitolo 6: Delega di compiti

Art. 26 Bando

¹ L'UFAG delega i seguenti compiti a una o più organizzazioni private:

- a.⁶⁰ la classificazione della qualità degli animali macellati delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché degli animali vivi delle specie bovina e ovina sui mercati pubblici sorvegliati;
- b. la designazione e la sorveglianza dei mercati pubblici per gli animali vivi delle specie bovina e ovina nonché l'esecuzione dello sgombero dei mercati pubblici sorvegliati; e

⁵⁶ Introdotta dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RU 2007 1847). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6369).

⁵⁷ RS 631.0

⁵⁸ RS 0.632.231.53

⁵⁹ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977).

- c. l'organizzazione di azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

² La delega dei compiti avviene conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1994⁶¹ sugli acquisti pubblici.⁶²

Art. 27 Accordi di prestazioni

¹ L'UFAG delega i compiti mediante uno o più accordi di prestazioni. Nel contratto sono disciplinati la portata, la procedura, le condizioni e la remunerazione delle prestazioni pretese.

² La durata contrattuale massima è di quattro anni.

³ I fornitori di prestazioni devono essere indipendenti, sotto il profilo giuridico, organizzativo e finanziario, dalle singole organizzazioni e imprese del settore della carne. Essi tengono una contabilità aziendale che prevede una contabilità per centri di costo e per unità finali d'imputazione che permetta di attribuire univocamente i ricavi e i costi d'esercizio ai singoli accordi di prestazioni.

⁴ I fornitori di prestazioni sottostanno alla sorveglianza dell'UFAG.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

L'UFAG esegue la presente ordinanza, sempreché non ne siano incaricate altre autorità.

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶³ concernente il mercato del bestiame da macello e della carne è abrogata.

Art. 30⁶⁴ Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 6 novembre 2013

¹ Per il periodo di contingentamento 2015, al fine dell'assegnazione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a sono computabili tutti gli animali della specie bovina acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati.

² Per il periodo di contingentamento 2015, al fine dell'assegnazione secondo l'articolo 24 vale, quale periodo di calcolo, il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014. Per l'assegnazione gli animali macellati sono computati, se al momento della

⁶¹ RS 172.056.1

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5447).

⁶³ [RU 1999 111, 2000 401, 2001 314 2091 all. n. 18 2880, 2002 3495]

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3977).

notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello ha indicato il suo numero BDTA o il numero BDTA del beneficiario della cessione secondo l'articolo 24 capoverso 3.

Art. 31 a 35⁶⁵

Art. 35a⁶⁶

Art. 36 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² L'articolo 7 capoverso 2 entra in vigore il 1° luglio 2004.

³ Gli articoli 8, 9 e 17 capoverso 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

⁶⁵ Abrogati dal n. IV 72 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2539). Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5447).

*Allegato*⁶⁷

⁶⁷ Abrogato dal n. II dell'O del 26 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5447).

